

Legge regionale 03 luglio 2002 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2018

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

Art. 4

(Bacini di rilievo regionale)

1. Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:

a) il bacino idrografico del torrente Slizza;

b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;

c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.

2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.